



Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – RECLAMO – ART. 101, COMMA 3, CGS – SPECIFICITÀ DELLE CENSURE INAMMISSIBILI PER MANCATA IMPUGNAZIONE DI UN AUTONOMO CAPO DELLA DECISIONE – NON SUSSISTE

Descrizione

L'orientamento che esclude l'ammissibilità dell'impugnazione in caso di omessa contestazione di uno dei motivi postula il presupposto che la decisione sia fondata su autonomi motivi ognuno dei quali, da solo considerato, sia idoneo a sostenerla interamente. Non può ritenersi inammissibile il reclamo proposto avverso un singolo capo di una decisione del TFN che, pur valutando l'autonoma valenza disciplinare delle singole violazioni, non ha inflitto pertinenti e distinte sanzioni in grado di sopravvivere singolarmente, ma ha applicato un'unica sanzione, commisurata alla natura e gravità complessiva dei fatti contestati in distinti capi dell'atto di deferimento. Difatti l'accoglimento dei motivi contrapposti al capo della decisione condurrebbe inevitabilmente all'annullamento della sanzione nella misura inflitta, che la Corte dovrebbe quindi ridimensionare in misura congrua alla residua gravità dell'unico capo ipoteticamente sopravvivate. E non è dubbio che una tale riduzione possa costituire una pur limitata soddisfazione per il reclamante, sufficiente a sostenere l'interesse dedotto in giudizio. L'art. 101, terzo comma, CGS, nella parte in cui dispone che "Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata", richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l'erroneità della decisione. L'onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure e le ragioni di censura siano ricavabili in termini inequivoci con ampie argomentazioni dirette a dimostrare l'erroneità del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante nella sentenza impugnata.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 99/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0099 CFA dell'8 maggio 2023 (Sig. Alfredo Trentalange- Procura Federale)